

ALLEGATO A
STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"De@Esi"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"De@Esi"**, con sede legale nel Comune di S. Maria a Monte, operante senza fini di lucro.

L'Associazione potrà aprire sedi operative per raggiungere le finalità del presente statuto.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a del comma 1, art. 5 Cts);**
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito della Pedagogia Speciale in una dimensione multidisciplinare (lettera h del comma 1, art. 5 Cts);**
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i del comma 1, art. 5 Cts) ;**
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. In particolar modo di Persone con Deficit attraverso un Protocollo di intervento che segua i principi del Metodo Emozione di Conoscere e del Modello**

Empatico Relazionale e con la costante supervisione del Comitato Scientifico (lettera p del comma 1, art. 5 Cts);

- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. In particolare, attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi all'interno di contesti che favoriscano e promuovano occasioni di inclusione sociale e di qualità di vita, lontani da un'ottica di tipo assistenzialistico, attraverso un Protocollo che segua i principi del Metodo Emozione di Conoscere e del Modello Empatico Relazionale e con la costante supervisione del Comitato Scientifico (lettera q del comma 1, art. 5 Cts);**
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolar modo, con riferimento alle Persone con Deficit e alle loro famiglie (lettera w del comma 1, art. 5 Cts)**

L'Associazione pone ad imprescindibile fondamento delle proprie attività il Metodo Emozione di Conoscere ed il Modello Empatico Relazionale con l'obiettivo primario di favorire, promuovere e potenziare una vita autonoma e indipendente con l'emozione di conoscere e il desiderio di esistere nelle persone con bisogni speciali.

L'Associazione ha come finalità principale quella di realizzare progetti che favoriscano, promuovano e potenzino una migliore gestione delle esigenze lavorative e di vita familiare delle persone con bisogni speciali nella vita quotidiana in vista, anche, del "Dopo di noi" (Testamento Pedagogico). A tale scopo si propone di promuovere e realizzare attività, iniziative, ricerche, progetti e itinerari formativi rivolti ad elevare la qualità di vita delle persone con bisogni speciali e delle loro famiglie dalla nascita all'invecchiamento (Progetto vita), qualunque sia l'appartenenza sociale ed economica, razza, religione, nazionalità, nel rispetto delle diversità e delle identità.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1. promuovere, ricercare, formare, informare e fornire occasione di alta qualità e rigore scientifico per far acquisire conoscenze, saperi e competenze rivolti a far**

scaturire nelle persone con bisogni speciali e nelle loro famiglie “l’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere”.

Per tali presupposti e propositi l’Associazione si impegna a promuovere la cooperazione e la solidarietà tra le Istituzioni pubbliche e private: Famiglia, Sanità, Università, Istituti di Ricerca, Scuola, Strutture politiche, Associazioni delle famiglie, Associazioni dei volontari, Cooperative Sanitarie e Sociali, e professionisti nell’ambito della Pedagogia Speciale in una dimensione multidisciplinare circa le esperienze di inclusione sociale, finalizzando tale movimento cooperativo e solidale al rispetto delle diversità, delle originalità e delle identità, dell’aiuto reciproco... indipendentemente dallo stato di salute, razza, religione, appartenenza sociale ed economica;

2. promuovere la ricerca per la realizzazione di progetti formativi e di intervento sempre più adeguato per educare ad una mentalità originale e creativa finalizzata ad evolvere competenze nel rispetto ambientale e culturale favorendo al massimo i potenziali di sviluppo delle persone con deficit. In particolar modo, nel proporre lo sviluppo di itinerari didattici e formativi, si impegnerà a ricercare e a produrre documentazione e ausili didattici verificati e valutati scientificamente quali validi a superare le difficoltà di apprendimento e di insegnamento che vanno dai più tradizionali a quelli dell’informatica multi ed ipertestuale, alle tecnologie più avanzate finalizzate a far nascere “l’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere”;

3. riunire e far collaborare, cooperare, partecipare professionisti ed esperti, ricercatori e scienziati del mondo della scuola e dell’educazione, degli Istituti di Ricerca e delle Università pubbliche e private. In particolare intende promuovere convenzioni con quei Dipartimenti, Centri, Atenei, Istituti di ricerca Pubblici e Privati Universitari al cui interno vi sono ambiti specializzati di Pedagogia Speciale finalizzati al superamento degli handicap, con approfondimenti sulle problematiche psicologiche, pedagogiche e medico- riabilitative delle persone con Deficit, nel processo di vita dallo sviluppo all’invecchiamento favorendo e promuovendo condizioni di integrazione/inclusione.

4. organizzare convegni, conferenze, dibattiti, ed ogni altra attività simile, sia di utilità per la formazione di orientamenti che per l’informazione della pubblica opinione, per divulgare il metodo “Emozione di Conoscere” e il “Modello Empatico Relazionale”, per promuovere saperi, conoscenze ed esperienze (buone prassi), per orientare interventi di aiuto e di ausilio alle persone con bisogni speciali e alle loro famiglie, allo scopo di favorire in esse la capacità di progettare e realizzare le loro potenzialità di sviluppo e di pari opportunità;

5. riunire e far collaborare, cooperare, professionisti ed esperti, ricercatori e scienziati dell'area legale (avvocati, giudici...) con il Comitato Scientifico, al fine di garantire ai ragazzi con deficit supporti che continuino anche "dopo" la vita dei genitori, garantendo all'adulto con deficit le stesse possibilità di sviluppo, inclusione sociale, assistenza pedagogica ed apprendimento che le famiglie hanno saputo garantirgli durante l'arco della vita (Testamento Pedagogico) a partire e nell'ambito del ricorso e dell'attività dell'Amministratore di Sostegno;

6. avviare attività volte a costruire un'esperienza di imprenditoria etico-solidale, promuovendo contesti e occasioni di inclusione sociale e di qualità di vita, lontani da un'ottica di tipo assistenzialistico: un Laboratorio, sul modello della Bottega-Punto vendita, in cui si attuino percorsi per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, per la formazione lavorativa e l'integrazione sociale di Persone con Deficit secondo il Metodo Emozione di Conoscere e il Modello Empatico Relazionale e con la costante supervisione del Comitato Scientifico. Un contesto di qualità, che promuova lo sviluppo dei valori di solidarietà, di inclusione sociale, di rispetto delle originalità di ciascuno;

7. studiare, progettare ed avviare periodi di stage mirati ad un effettivo inserimento/reinserimento lavorativo presso aziende/esercizi disponibili, secondo un Protocollo che segua i principi del Metodo Emozione di Conoscere e del Modello Empatico Relazionale e con la costante supervisione del Comitato Scientifico

8. studiare, progettare ed avviare esperienze di cohousing presso appartamenti adeguatamente predisposti (Scuola di vita autonoma e indipendente) in contesti che favoriscano e promuovano occasioni di inclusione sociale e di qualità di vita, lontani da un'ottica di tipo assistenzialistico, secondo un Protocollo che segua i principi del Metodo Emozione di Conoscere e del Modello Empatico Relazionale e con la costante supervisione del Comitato Scientifico;

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi nonché da attività di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del terzo settore erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone, ma mai con intento discriminatorio.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia enti del terzo settore senza scopo di lucro nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del codice del terzo settore.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

La domanda dovrà contenere:

- **l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;**
- **la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;**
- **la dichiarazione di aderire al Percorso di ricerca formazione azione e al relativo Protocollo di intervento che stanno alla base del Metodo Emozione di Conoscere e al Modello Empatico Relazionale, quali fondamenti imprescindibili delle attività dell'Associazione**

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata entro 30 giorni in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione e nel caso in cui l'associato contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, decida di non aderire al Percorso di ricerca formazione azione e al relativo Protocollo di intervento che stanno alla base del Metodo Emozione di Conoscere e al Modello Empatico Relazionale, quali fondamenti imprescindibili delle attività dell'Associazione

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di enti del terzo settore o senza scopo di lucro il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; gli associati ultraquattordicenni possono esercitare il diritto di voto attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale su di loro
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione nonché dei libri sociali con possibilità di ottenerne copia attraverso richiesta al Presidente dell'associazione con preavviso di almeno 15 giorni.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo o obbligatorio per legge);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo o obbligatorio per legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati quando ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ALLEGATO ALL'ATTO
N. 2107 SERIE 3
REGISTRATO
11/2/2019



Il Funzionario
Manno Elisel (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muscara